

**ALLEGATO N. 4 AL DISCIPLINARE**  
**REPERTORIO ATTI PUBBLICI N.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI**  
Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma

- **Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei Servizi Integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di Alta Tecnologia dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma CIG Lotto I: \_\_\_\_\_, CIG Lotto II: \_\_\_\_\_; CIG Lotto III: \_\_\_\_\_; CIG Lotto IV: \_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge:

..... nato a \_\_\_\_\_ (prov. ....) il \_\_\_\_\_, residente in ..... – CF. \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, con sede Circonvallazione Gianicolense n. 87 – 00152 Roma, codice fiscale e partita IVA 04733051009, di seguito denominato "ente appaltante", autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con delega documento prot.....;

..... nato a \_\_\_\_\_ il ..... C.F. \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante della società ....., con sede in ..... in \_\_\_\_\_ n. ...., P.IVA \_\_\_\_\_, che di seguito viene definito "Impresa";

l' \_\_\_\_\_, nato a ..... il \_\_\_\_\_, in qualità di Consigliere Delegato e rappresentante organico della società \_\_\_\_\_, con sede in ..... in ..... n. , Partita IVA ..... e R.E.A. n....., autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri a lui conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data , debitamente iscritta presso il Registro Imprese di Roma in data 18 settembre 2018, che nel seguito viene definito "Impresa";

## **PREMESSO**

- che, con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, approvando il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, è stata indetta la *“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi Integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di Alta Tecnologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma”*, per la durata di mesi 24 (ventiquattro) con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016;
- che, con Deliberazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in esito alla procedura di gara, è stata disposta l’aggiudicazione in favore del Fornitore.

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### ***Norme regolatrici***

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, l’Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.

L’esecuzione del servizio oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dall’Azienda;
- b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici;
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della *“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi Integrati di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche di Alta Tecnologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma”*, prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dall’AOSCF.

Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere

eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2**

### ***Oggetto***

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire il Servizio di gestione tecnica e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali di Alta Tecnologia dell'A.O. San Camillo Forlanini di seguito per brevità denominato anche solo "servizio" o "appalto", comprendente tutti i servizi, attività e prestazioni indicati nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda ad eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_) IVA esclusa.

## **Articolo 3**

### ***Durata***

Il contratto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di consegna del servizio come risultante da verbale sottoscritto in contraddittorio tra l'Azienda e il Fornitore.

Alla scadenza contrattuale l'Azienda si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata del contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero a condizioni economiche più favorevoli per l'Azienda.

## **Articolo 4**

### ***Condizioni del servizio***

L'esecuzione del servizio è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica del Fornitore, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e il

Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità del servizio rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Azienda di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

## **Articolo 5**

### ***Direttore dell'esecuzione del contratto e controlli sul servizio***

Il controllo quali/quantitativo sul servizio svolto è effettuato ad insindacabile giudizio del personale dell'Azienda appositamente incaricato.

La verifica rispetto alla regolarità complessiva del servizio reso è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nominato dall'Azienda con Deliberazione di aggiudicazione n. \_\_del \_\_\_\_, è \_\_\_\_\_.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità, in ottemperanza a quanto disposto nel capitolato Tecnico, in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto procede altresì a:

- a) effettuare la pianificazione e il controllo dell'attività e, precisamente, a curare il controllo/verifica degli stati di avanzamento/fasi di realizzazione dell'appalto;
- b) adottare le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- c) apporre il visto di controllo sulle fatture e a proporre la liquidazione delle stesse nel rispetto della normativa vigente.

L'Azienda, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o di assistenti incaricati, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso del Fornitore, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e della scrupolosa osservanza da parte del Fornitore di tutte le disposizioni contenute nel contratto.

Il Fornitore è obbligato a:

- a) consentire all'Azienda lo svolgimento delle predette verifiche nonché a prestare la propria collaborazione;
- b) dare immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, comprese

eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, che determinino diverse modalità di svolgimento del servizio.

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, l'Appaltatore sarà soggetto a contestazione da parte all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento degli importi dovuti.

È fatto divieto assoluto all'Impresa di prendere accordi di qualsiasi natura direttamente con i Responsabili delle singole strutture aziendali, restando inteso che l'esecuzione di servizi eventualmente resi secondo una tale modalità – non preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto – non daranno luogo a pagamento.

Il Fornitore, si impegna ad inviare su richiesta dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini un report contenente almeno le seguenti informazioni:

- attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
- valore residuo del contratto;
- altre informazioni di interesse espressamente richieste.

Resta inteso che l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Fermi restando i principi e le modalità di esecuzione del servizio esplicitati nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, l'Azienda ha la facoltà di redigere schede operative e ordini di servizio che meglio specifichino le peculiarità del servizio.

## **Articolo 6**

### ***Obbligazioni specifiche del Fornitore***

Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione del servizio nonché delle attrezzature e dell'organizzazione propria di mezzi e risorse idonei alla gestione del servizio oggetto del presente contratto, e pertanto solleva l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto.

Il Fornitore è tenuto, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente contratto e dagli atti di gara, a:

- a) garantire la continuità, regolarità e completezza del servizio, impiegando tutte le strutture e il personale necessario secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;
- b) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato nel servizio, dei terzi e dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- c) impartire adeguata formazione/informazione al personale sui rischi specifici propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale, nonché fornire al personale i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa;
- d) ai sensi degli artt. 18, comma 1 lett. u), e 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 Legge n. 136/2010 e s.m.i., munire il personale impiegato nel servizio di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, relativa autorizzazione;
- e) produrre, all'avvio del servizio e successivamente in caso di modifiche, elenco completo del personale addetto al servizio, e, in caso di variazioni, darne comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della variazione stessa;
- f) manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento del servizio oggetto del contratto;
- g) rispettare quanto previsto dalla normativa ISO 9001 per la gestione e assicurazione della qualità in particolare per i servizi di facchinaggio e/o movimentazione merci;
- h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- i) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dall'Azienda;
- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi;
- k) collaborare con l'Azienda, al termine del rapporto contrattuale, per consentire il passaggio di gestione a nuovo esecutore senza soluzione di continuità, disagi o disservizi.

## **Articolo 7**

### ***Obblighi dell'impresa verso il personale addetto al servizio***

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali.

In caso di infortunio occorso al personale nell'esecuzione del servizio, il Fornitore è tenuto a effettuare le dovute denunce assicurative e INAIL e a fornirne copia all'Azienda.

## **Articolo 8**

### ***Corrispettivi contrattuali***

Per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto, l'Azienda corrisponde al Fornitore, in riferimento alle prestazioni correttamente eseguite, il seguente prezzo mensile omnicomprensivo Iva esclusa indicato nell'Offerta Economica presentata in sede di gara:

<b>Prezzo Mensile Omnicomprensivo Offerto</b>	<b>Cifre €</b>
	<b>Lettere €</b>

I corrispettivi contrattuali si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutti i servizi/prestazioni/attività previste nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi ad eventuali spese di manutenzione, sanificazione, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa al servizio.

I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo comma.

I prezzi di aggiudicazione restano fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso, a meno degli adeguamenti ISTAT. L'eventuale aggiornamento dei canoni sarà calcolato una volta effettuati i conteggi relativi alle variazioni intervenute nel parco macchine, in ottemperanza a quanto disposto nel capitolato di Gara all'art. 13. Esclusivamente decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'avvio del servizio e su richiesta del Fornitore, l'Azienda potrà procedere a revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Azienda e il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

## **Articolo 9**

### ***Fatturazione e pagamenti / Tracciabilità dei flussi finanziari***

L'appalto è finanziato con risorse a carico del Bilancio aziendale.

Si applica la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto e i cui termini e condizioni, in ossequio al DCA n. U0006 del 02/01/2018, sono espressamente accettati dal Fornitore.

Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 00152 ROMA - codice fiscale/ partita IVA 04733051009, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFBO3K Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

Le fatture sono emesse con cadenza mensile posticipata e acquisite agli effetti di legge solo a seguito di rilascio da parte dell'Azienda del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione, da emettersi entro 30 (trenta giorni) dal ricevimento della documentazione comprovante i servizi svolti nel periodo di riferimento. Ai fini del pagamento le fatture devono risultare pienamente conformi al certificato di verifica.



Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Azienda a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati all'Azienda o a terzi.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

#### ***Articolo 10*** ***Inadempienze e Penalità***

Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato tecnico, previa contestazione dell'inadempimento al Fornitore con assegnazione del termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione per la presentazione di giustificazioni/repliche.

Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

L'Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Azienda a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l'Azienda dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore

il corrispettivo contrattuale per i servizi regolarmente eseguiti fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Azienda sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

#### **Articolo 11**

##### ***Copertura assicurativa***

Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT con i massimali indicati all'art. 10 del Capitolato tecnico adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto di diritto dall'Azienda con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 12**

##### ***Cessione di credito e di contratto***

La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.

In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

#### **Articolo 13**

##### ***Subappalto***

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'impresa rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda e dei terzi, delle prestazioni di cui al presente contratto, anche se dovrà fare ricorso ad altre imprese.

3. Tutte le prestazioni e le lavorazioni (a qualsiasi categoria appartengano) possono essere eseguite da un soggetto diverso dall'appaltatore attraverso il subappalto qualora l'affidatario ne abbia fatto richiesta in sede di offerta.
4. Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 1 comma 18 della Legge n. 55/2019.

#### **Articolo 14**

##### ***Risoluzione del contratto***

Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora durante il periodo di esecuzione del Servizio si verificano più di n. 3 (tre) contestazioni formali per difformità qualitative o irregolarità nell'esecuzione del servizio che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
- c) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
- d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- h) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- j) accertata frode o grave negligenza da parte della Società;
- k) sub-appalto non autorizzato;
- l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'Azienda conserva verso il fallimento piene ed intere le sue

ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione;

- m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione del servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo alla Società e/o al subAppaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- o) violazione della clausola anticorruzione;

Il mancato esercizio da parte dell'Azienda della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Azienda, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ad escussione della garanzia definitiva, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti dell'Azienda per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro Fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta comunque salvo il diritto dell'Azienda, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi delle prestazioni necessarie, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa di tale inadempienza.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere, in tutto o in parte, il contratto qualora sopravvenissero disposizioni da parte delle Autorità competenti Regionali, in relazione a iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara realizzate dalla Direzione Centrale Acquisti o da altro soggetto aggregatore.

#### **Articolo 15** ***Deposito cauzionale***

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_,\_\_\_ ( \_\_\_\_\_/\_\_\_);

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

L'Azienda, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione dell'inadempimento.

## **Articolo 16**

### ***Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia***

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:

- il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- a seguito della modifica del contratto, l'Azienda pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. b), e comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

## **Articolo 17**

### ***Protezione dei dati personali***

Le informazioni e i dati personali che in qualsiasi modo il Fornitore dovesse acquisire in virtù del presente contratto sono oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza. Il trattamento dei dati

personali in parola è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché in formato cartaceo e avviene esclusivamente ai fini della corretta e completa gestione del contratto.

Considerato che le attività oggetto del contratto comportano la gestione da parte del Fornitore di dati personali, quest'ultimo, con separato contratto di cui all'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679, è nominato dall'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del citato art. 28, con riferimento alle operazioni di trattamento e ai dati che il Fornitore è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore, nell'esecuzione del contratto, può avvalersi di terze parti ubicate all'interno di Paesi appartenenti all'Unione Europea, che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative capaci di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa di settore e tutelare i diritti degli interessati. In tali casi provvede, laddove necessario, a nominare le stesse quali "Responsabile del trattamento" ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, prima di far loro intraprendere qualsiasi trattamento originato dal presente contratto.

I dati oggetto di trattamento per le finalità di cui al presente contratto sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno distrutti ovvero resi anonimi e utilizzati per sole finalità statistiche. I dati stessi, fatti salvi eventuali obblighi di legge, non possono essere diffusi o comunicati a soggetti diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati ovvero, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, da Autorità Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni.

È garantito all'interessato l'esercizio, sui propri dati, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fra i quali in particolare quello di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti dalle norme.

Le parti provvedono ciascuna per quanto di competenza a porre in essere gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in tema di trattamento dei dati personali per quanto riguarda la figura dell'amministratore di sistema, ove applicabile.

## **Articolo 18**

### ***Foro competente***

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

## **Articolo 19**

### ***Spese***

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione e registrazione del presente contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del servizio, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome dell'Azienda o di altri.

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto regolata come per legge e pertanto esso sconta l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

## **Articolo 20**

### **Clausola Sociale**

Ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 100 del D.lgs. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il Fornitore si impegna ad assumere prioritariamente, qualora abbia esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, il personale regolarmente e continuativamente impiegato dalla precedente gestione alle condizioni non inferiori a quelle già riconosciute, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

## **Articolo 21**

### ***Clausola Anti pantouflage***

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né ha attribuito incarichi a ex dipendenti che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

## **Articolo 22**

### ***Allegati***

Si allega al contratto, quale parte integrante e sostanziale, l'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara.

Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo ma conservati presso l'Azienda, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono e l'Offerta Economica.

## **Articolo 23**

### ***Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante \_\_\_\_\_ del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici; art. 2 – Oggetto; art. 3 – Durata; art. 4 – Condizioni del servizio; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – Corrispettivi contrattuali; art. 9 – Fatturazione e pagamenti; art. 10 – Inadempienze e penalità; art. 11 – Copertura assicurativa; art. 12 – Cessione di credito e di contratto; art. 14 – Responsabilità dell'Impresa e risoluzione del contratto; art. 16 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia; art. 17 – Protezione dei dati personali; art. 18 – Foro competente; art. 19 – Spese; art. 20 – Clausola Sociale; art. 21 - Clausola Anti pantouflage.

Atto redatto in Roma, nella sede dell'Azienda e letto da me, Dott.ssa Francesca Puglia, Ufficiale Rogante, ai Signori contraenti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo pienamente, per essere in tutto conforme alle loro volontà; atto che si compone di n. .... pagine e che viene firmato dalle parti e da me come appresso.

Per l'Impresa \_\_\_\_\_

Per l'Azienda: Il Direttore Amministrativo \_\_\_\_\_

L'Ufficiale Rogante \_\_\_\_\_